



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: PERSONALE
Responsabile: RECCHI PAOLA

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 165 del 08-08-2023

REGISTRO GENERALE N. 1472

OGGETTO: RICONOSCIMENTO BENEFICI LEGGE 104/1992 A DIPENDENTE
COMUNALE MATRICOLA COD.1903.

IL DIRIGENTE

VISTA la nota id. prot.ris n.52472 del 4.08.2023 con la quale la dipendente matr.1903 ha richiesto di usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 comma 3 della legge 104/92 per assistere un proprio familiare, scegliendo la modalità della fruizione dei permessi in forma mista (oraria e giornaliera);

VISTO il verbale della Commissione medica competente dal quale risulta l'esito dell'accertamento, utile ai fini del riconoscimento dell'istanza della dipendente, acquisito agli atti del fascicolo personale;

VISTI i riferimenti normativi, in particolare:

*-l'art.3 comma 3. "Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. **Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.** Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti."*



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

-l'art.3 comma 3-bis. "Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito."

- la Circolare D.F.P. 8/2008 comma 2.3 - Permessi per coloro che assistono le persone con handicap in situazione di gravità: " i CCNL di comparto prevedono la possibilità di frazionamento ad ore dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, fissando il tetto delle 18 ore";

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto;

VISTO il TUEL 267/2000 con particolare riferimento all'art. 107 sulle attribuzioni dirigenziali;

VISTO il decreto sindacale n.9 del 19/07/2023 relativo, fra l'altro, all'attribuzione alla Scrivente delle funzioni del Servizio Risorse Umane;

DATO ATTO dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse della Scrivente in ordine all'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa a fondamento del dispositivo del presente atto;
- 2) Di riconoscere i benefici ex art. 33 comma 3 della Legge 104/92 alla dipendente matr.1903, precisando che la stessa ha comunicato al Servizio di assegnazione i tempi e le modalità di fruizione dei permessi in forma oraria nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- 3) Di stabilire che dovrà essere data comunicazione di eventuali variazioni e/o elementi e fatti che dovessero comportare il venir meno delle condizioni per la fruizione dei permessi riconosciuti;
- 4) Di trasmettere il presente atto ai relativi servizi per il seguito di competenza, per la registrazione ed archiviazione.

Il Dirigente
RECCHI PAOLA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Civitanova Marche, 08-08-2023

Il Responsabile del servizio
RECCHI PAOLA



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 08-08-2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea

 Firmato